



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 MIRTO CROSIA (CS)

Via della Scienza, 26

www.iccrosiamirto.edu.it

Tel. 098342309 Fax 0983485084, mail csic8ar007@istruzione.it, csic8ar007@pec.istruzione.it



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

PROT N. 9073

CROSIA, 29/12/2021

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
A TUTTO IL PERSONALE ATA
AL SITO WEB
AGLI ATTI

=====

CIRCOLARE INTERNA N. 85

OGGETTO: Decreto-Legge n. 221 del 24 Dicembre 2021 – Informativa

Si informano i destinatari in indirizzo che in data 24 Dicembre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 305 il Decreto-Legge in oggetto.

Di seguito, si forniscono le principali indicazioni di interesse:

- Lo stato di emergenza nazionale, tenuto conto dell'evoluzione della pandemia e del protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, viene prorogato sino al 31 marzo 2022.
Nel corso dell'ulteriore periodo di stato di emergenza continuano ad essere riconosciuti i poteri di adozione di ordinanze finalizzate alla attività di contrasto del fenomeno epidemiologico al Capo del Dipartimento della protezione civile e al Commissario straordinario;
- ***A decorrere dal 1° febbraio 2022 :***
la certificazione verde (Green Pass) derivante dalla conclusione del ciclo vaccinale ha **una durata di 6 mesi** dalla conclusione del ciclo vaccinale primario (1° e 2° dose) o dalla somministrazione della dose di richiamo (booster);
La certificazione verde (Green Pass) per coloro che sono stati positivi oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino nonché dalla somministrazione del ciclo primario della vaccinazione o della relativa dose di richiamo **ha una durata di 6 mesi** dall'avvenuta guarigione;
- Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi **nelle scuole di ogni ordine e grado**, il Ministero della difesa garantisce il supporto alle Regioni e alle Province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione dei test e di analisi attraverso i propri laboratori militari dislocati sul territorio nazionale;
- Il commissario straordinario provvede a fornire alle istituzioni educative, scolastiche e alle università le mascherine di **tipo FFP2 o FFP3** per i docenti
 - **delle istituzioni educative;**
 - **della scuola dell'infanzia;**
 - **delle scuole di ogni ordine e grado ove siano presenti alunni e studenti esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;**

- Vengono inoltre prorogati al 31 marzo 2022 i termini relativi a:
 - art.73, D.L.18/2020: possibilità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado in video conferenza, anche ove tale modalità non sia prevista dagli atti regolamentari interni;
 - art.83, D.L.34/2020: sorveglianza sanitaria. I datori di lavoro assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti al contagio in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, patologie oncologiche, terapie salvavita o comorbilità che può determinare una maggiore rischiosità;
 - art.1, commi 2 e 4, D.L.111/2021: disposizioni per prevenire il contagio da COVID-19 nelle scuole. È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi della scuola dell'infanzia e della scuola dell'infanzia e per gli studenti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso degli stessi strumenti. Resta salvo quanto indicato al successivo articolo 17.
 - Viene prevista la facoltà dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di derogare dall'attività didattica in presenza, per specifiche aree o istituti, esclusivamente in zona rossa.

Vengono prorogate, fino alla data di adozione dell'apposito decreto del Ministro della Salute e comunque non oltre il 28 febbraio 2022, le disposizioni di cui all'art.26, comma 2-bis del D.L.18/2020.

Ricordiamo che l'articolo in questione prevede che i lavoratori fragili appartenenti alle categorie:

- degli immunodepressi;
- affetti da patologie oncologiche;
- che stiano svolgendo terapie salvavita;
- in condizioni di disabilità con gravità con certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, svolgono **di norma** la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Al fine di consentire la sostituzione del personale docente, educativo ed ATA rientranti nelle specifiche previste viene autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per l'anno 2022.

Fino al 31 marzo 2022 il lavoratore dipendente **genitore di figlio convivente minore di anni quattordici**, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata

- della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio;
 - dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
 - della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
- Il medesimo beneficio è riconosciuto ai genitori di figlio con disabilità grave, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SAR-COV-2, della quarantena, della sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero qualora il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
 - Per i periodi di congedo è riconosciuta, nel limite della spesa di 29,7 milioni, una indennità pari al 50% della retribuzione. Nel caso in cui tale limite di spesa sia raggiunto, anche in via prospettica, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di congedo.

- In caso di **figli di età compresa fra 14 e 16 anni**, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle medesime condizioni sopra indicate, di astenersi dal lavoro **senza corresponsione di retribuzione o indennità** né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- **Per consentire la sostituzione del personale docente, educativo ed ATA** viene autorizzata una spesa di 7,6 milioni per l'anno 2022.

Tanto per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna Donnici

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell'Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.